

4. Il diritto all'entrata.

La difficoltà, che abbiamo esaminato, di considerare la percezione dell'entrata come presupposto costante nell'i.g.e., non disgiunta dall'esigenza di guardare al complesso sistema normativo nella sua reale portata, ha animato quel particolare indirizzo per il quale l'i.g.e. non colpisce le entrate, ma il diritto di conseguirlle (27).

Questa interessante costruzione muove, anzitutto, dalla considerazione « che nessuna conclusione sicura può trarsi dalla formulazione letterale delle norme legislative. Infatti, mentre l'art. 1 della legge 762 definisce l'entrata imponibile come corrispettivo conseguito e non semplicemente dovuto, e gli artt. 2 e 3 della stessa legge insistono sullo stesso concetto parlando di " somma costituente corrispettivo per i relativi percettori ", di " somme percette ", di " compensi percetti " e simili, l'art. 26 della legge medesima, riferendosi a chiunque persona od ente compia atti economici inerenti all'attività esercitata definisce l'entrata imponibile come *corrispettivo semplicemente dovuto* » (28).

(27) Cfr. MAFFEZZONI, *Contributo alla teoria giuridica del presupposto di fatto dell'imposta generale sull'entrata*, in « Arch. fin. », vol. VI, 1957, pag. 152 e segg. Il MAFFEZZONI (*ivi*, pag. 151, § 2) rileva che in realtà il presupposto di fatto nell'i.g.e. si tripartisce: « a) un primo presupposto si concreta nel complesso delle entrate lorde conseguite da un soggetto come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi, ed è questo come si vedrà il presupposto dominante; b) un secondo presupposto si concreta in un complesso di scambi compiuti fra più soggetti e che si intende colpire collegando l'imposta all'entrata lorda conseguita da uno di questi soggetti o ad un fatto obiettivo predeterminato (è il caso dell'i.g.e. cosiddetta *una tantum* in via di continua estensione); c) un terzo presupposto si concreta nell'importazione dall'estero di merci. Può dirsi che tali presupposti diano luogo a tre diverse imposte coesistenti e coordinate nel gruppo di norme intitolate all'imposta generale sull'entrata ».

Esaminando il primo gruppo di tali presupposti il MAFFEZZONI (*op. cit.*, pag. 190, § 11) osserva che esso si concreta: « 1) in un diritto di conseguire un'entrata in denaro o in natura; 2) per effetto di un trasferimento di beni o servizi; 3) posto in essere come risultato di una gestione autonoma di capitali reali o personali ».

(28) MAFFEZZONI, *op. ult. cit.*, pag. 187, § 10. Il MAFFEZZONI osserva altresì (*ivi*) che « nella vasta categoria di coloro che compiono atti economici inerenti all'attività esercitata, si possono facilmente comprendere tutti i contribuenti all'i.g.e., e così ad es. i proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici di cui all'art. 2, i professionisti, artisti ed esercenti arti e mestieri di cui all'art. 2, gli ausiliari ed intermediari del commercio di cui all'art. 2, e così in genere tutte le categorie di contribuenti contemplati dalla legge, per le quali l'entrata imponibile è definita come corrispettivo effettivamente percepito ». *Contra* il ROMANI (*op. cit.*, pag. 111, nota 18) il quale tra l'altro obietta che « in ogni caso non sembra sostenibile la tesi secondo la quale l'art. 2 lett. b) comprenderebbe tutti i contribuenti i.g.e. in quanto, se così fosse, le altre disposizioni risulterebbero del tutto superflue ».